N. 18
DECORRENZA DAL 29/05/2024
COD. FI_MCC_FINBOLBP

FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO INCASSO BOLLETTINI BANCOPOSTA IMPRESE

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine - eventualmente Assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex l.662/96), finanziamento erogato a clienti di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, intestatari di un conto corrente BancoPosta da almeno sei mesi, da Mediocredito Centrale S.p.A., società con socio unico Invitalia S.p.A., in forza di specifico accordo intervenuto tra quest'ultima e Poste Italiane stessa.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.(di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n. 415, sito internet: www.mcc.it. Tel:0647911.

INFORMATIVA SU POSTE ITALIANE S.p.A.
Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, (di seguito anche "Poste Italiane" o" Poste"), codice ABI07601,è una società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 97103880585,partita IVA 01114601006. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività .Poste Italiane è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia. Sito Internet: www.poste.it.
Per ogni informazione utile il cliente può contattare il numero 06.4526.1600 da rete fissa e mobile secondo i costi dell'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata oppure al numero gratuito raggiungibile da rete fissa 800.160.000 entrambi attivi dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato.

Ed. Maggio 2024

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede.
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede.

NOME E COGNOME ..... QUALIFICA .....

SEDE (INDIRIZZO) ..... TELEFONO .....

EMAIL ..... MATRICOLA .....

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO BANCOPOSTA IMPRESA

È un finanziamento a medio/lungo termine, con una durata superiore ai 18 mesi e fino a 84 mesi e piano di rimborso rateale, destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte ed altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo correlate all'attività dell'impresa.
Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Il finanziamento è dedicato alle società di capitali con un fatturato pari ad almeno Euro 5 milioni, la cui sede legale sia situata prevalentemente nelle regioni del Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Le imprese devono avere acceso un conto corrente presso BancoPosta da almeno sei mesi alla data di richiesta del finanziamento.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca. Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, o di altre garanzie accessorie reali o personali (ad es. pegno su denaro e/o fidejussione).

TIPI DI FINANZIAMENTO E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso
Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	27/03/2024	Spread	Tan	TAEG
€ 500.000,00	2	EUROIRS 2 ANNI	3,162%	6,1%	9,262%	10,82%
€ 500.000,00	7	EUROIRS 7 ANNI	2,538%	6,1%	9,022%	10,22%

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	27/03/2024	Spread	Tan	TAEG
€ 500.000,00	2	EURIBOR 1 MESE	3,835%	6,1%	9,935%	11,73%
€ 500.000,00	7			6,1%	9,935%	11,38%

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, e imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale il costo della garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96), ove presente.

	VOCI	COSTI
	Finanziamento rivolto ad Imprese con fatturato minimo pari a	5.000.000,00 €
	Importo minimo finanziabile	5.000.000,00 €
	Importo massimo	7.500.000 €
	Durata	18 mesi e 1 giorno /24/36/48/60/72/84 mesi
TASSI	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basisil penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 1/3/6 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
	Spread massimo	6,60% annuo
	Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento/parametro di indicizzazione e Spread (qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto).
	Tasso di interesse di preammortamento tecnico	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento.
	Tasso di mora	Sul tasso fisso: Massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali. Sul tasso variabile: Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.
	Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360).

RATA	Modalità addebito interessi di preammortamento tecnico/ammortamento ordinario		Rate al 1° giorno di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre autorizzato (SDD).
	Periodicità rimborso rate		Mensile, Trimestrale e/o Semestrale
	Tipologia di ammortamento		Francese
	Tipologia di rata		Rata costante (finanziamento a tasso fisso). Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile).
SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	0,75% dell'importo finanziato
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente BancoPosta	Gratuite
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto BancoPosta o su conto corrente bancario	5,00 €
		Spese per pagamento rata con bollettini postali nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente BancoPosta o su conto corrente bancario	A carico dell'impresa secondo le condizioni vigenti
		Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente BancoPosta o su conto corrente bancario	A carico dell'Impresa secondo le condizioni applicate dall'intermediario che esegue la disposizione del Cliente.
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	5,00 €
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00 €
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00 €
			Spese invio comunicazioni periodiche: cartaceo 0,00 € elettronico: 0,00 €
			Spese per sollecito pagamento: 5,00 € per ogni sollecito
			Altre comunicazioni: 1,00 € per ogni invio
	Altre spese/oneri fiscali da sostenere	Imposta sostitutiva (se scelta opzione "imposta sostitutiva") Imposta ordinaria [se scelta opzione "imposta ordinaria" Opzione da effettuarsi in tutti casi di finanziamento chirografario "puro"]	[se scelta opzione "imposta sostitutiva"] 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'Importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione, fermo restando l'obbligo dell'Impresa Beneficiaria di provvedere ad ogni necessaria integrazione. [se scelta opzione "imposta ordinaria e contratto sottoscritto in forma di scrittura privata autenticata] Il Contratto è soggetto: a) all'imposta di registro in misura fissa, dovuta in termine fisso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; e b) all'imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della Tariffa, Allegato A – Parte prima del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Agenzia delle Entrate DP 1 - UT Roma 1 n. 156771 del 23.10.2014. Le suddette imposte sono a carico dell'Impresa e di norma sono corrisposte dalla Banca Finanziatrice che è fin d'ora autorizzata a trattenere l'ammontare dovuto dall'importo dell'erogazione. [se scelta opzione "imposta ordinaria e contratto sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata] Il Contratto è soggetto a) all'imposta di registro in misura fissa, dovuta solo in caso d'uso, ai sensi della Nota in calce all'articolo 1, Tariffa, Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; b) all'Imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della Tariffa, Allegato A – Parte prima del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. Agenzia delle Entrate DP 1 - UT Roma 1 n. 156771 del 23.10.2014. Le suddette imposte sono a carico dell'Impresa e di norma sono corrisposte dalla Banca Finanziatrice che è fin d'ora autorizzata a trattenere l'ammontare dovuto dall'importo dell'erogazione.
		Commissione una tantum - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) - se prevista	Come da normativa vigente (non previsto per imprese con sede legale situata nelle regioni del Sud e Isole).

	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	5,00 € per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento/ dichiarazione interessi pagati	10,00 € per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	15,00 € per ogni dichiarazione
		Spese per produzione certificato di bilancio	60,00 €
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00 € per ogni dichiarazione/riproduzione
		Accollo mutuo	250,00€
		Commissione/Diritti di variazione in caso di richieste da parte del Beneficiario	Per rinegoziazione del tasso: fino al 3% del credito residuo per rimodulazione del piano di ammortamento: fino al 2% del credito residuo per variazioni di programma: fino allo 0,3% del finanziamento per variazioni relative alle garanzie ed altre: fino allo 0,5% del credito residuo.
		Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione die casi previsti dalla legge).
		Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993)			

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 2 ANNI	IRS 3 ANNI	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360
28/12/2023	2,803%	2,538%	3,872%	3,893%
30/01/2024	2,914%	2,7%	3,854%	3,897%
28/02/2024	3,242%	3,016%	3,856%	3,942%
27/03/2024	3,162%	2,922%	3,835%	3,908%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per € 500.000,00 di capitale
Tasso fisso	2	9,262%	22902,53 €
	3	9,022%	15.919,99 €
Tasso variabile	2	9,935%	23057,46 €
	3	9,935%	16.133,34 €

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA
La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie di natura personale o reale (ad es. fidejussione specifica o pegno su denaro).

ESTINZIONE ANTICIPATA

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare - in tutto o in parte - il Finanziamento;
b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

La Richiesta di Rimborso Anticipato, una volta inviata alla Banca Finanziatrice, sarà irrevocabile.

RISOLUZIONE – RECESSO – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

La Banca avrà diritto, a seconda dei casi, di recedere dal Contratto o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - per il che la decadenza, la risoluzione si verificheranno, senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte della Banca mediante fax e/o lettera raccomandata A.R. o altro mezzo giuridicamente equivalente, con cui viene comunicata l'intenzione della Banca di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:

a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione di cui all'articolo 1 del Contratto salvo quanto previsto all'art. 6 lettera c) del Contratto;
b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;
f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali ovvero sia stata richiesta l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o venga presentato un piano di risanamento ex articolo 67 ("Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie"), terzo comma, lettera "d" della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 6 bis
o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni di cui all'articolo 6;
p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario.

Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista nel Documento di Sintesi, e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

RECLAMI

Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all' Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o via telematica agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it.
Il Cliente (e/o la Parte garante) potrà/anno presentare altresì un reclamo relativo all'attività di Poste a Poste Italiane tramite

- posta ordinaria o, a scelta del cliente, posta raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami - viale Europa 190 - 00144 Roma
- per via telematica utilizzando il modulo web "Lettera di Reclamo per servizi BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it nella sezione "Contattaci"
- via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it
- via fax al n. 06.59580160
- presso un Ufficio Postale compilando la specifica "Lettera di reclamo per Servizi BancoPosta"

La Banca e/o Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (ove il reclamo riguardi direttamente quest'ultima) devono rispondere entro 60 giorni.

Se il Cliente e/o la Parte garante non sono soddisfatti dell'esito del reclamo o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca ovvero a Poste Italiane. Il Cliente e/o la Parte garante per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)	È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Espress Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.